

## *Inter fiscum et privatos ius dicere\**

Volume rivolto finalmente da Francesco Arcaria a un tema, qual è quello della giurisdizione fiscale, che è parso poco trattato nella storiografia romanistica più recente, dopo la monografia esemplare sulla *vindicatio caducorum* di Giuseppe Provera<sup>1</sup> e soprattutto gli studi del mio maestro, Tullio Spagnuolo Vigorita<sup>2</sup>, mentre permangono profili e problemi irrisolti di notevole interesse. Come quello preliminare affrontato, infatti, in principio dall’A., circa la natura giuridica del *fiscus*; connesso via via agli organi e istituti concernenti la giurisdizione fiscale (*procuratores* imperiali, pretore fiscale, *advocatus fisci*; *restitutio in integrum*, *compensatio in causa fiscali*), che nel complesso sono rivolti a individuare uno *ius fisci*, sul piano sostanziale, ma soprattutto a indagare e trovare connessioni sul piano processuale; in una linea costante di continuità di ricerche che Arcaria conduce sin dalla sua opera prima in materia di attività giudiziaria in età imperiale<sup>3</sup>. Difatti, la tesi di fondo ora nel volume sostenuta è che nella giurisdizione fiscale trovassero applicazione strumenti dello *ius honorarium* e della procedura *per formulas*, riconducendo così ad accostamenti sotto il profilo procedurale fenomeni altrimenti non assimilabili.

La primaria questione della qualificazione giuridica del *fiscus*, senza indugio affrontata dall’A. (nei primi due paragrafi: 1. *Il profilo ‘interno’ del fiscus, il rapporto con il*

---

\* A proposito di Francesco Arcaria, *Inter fiscum et privatos ius dicere. Contributo allo studio del diritto fiscale romano e dei suoi rapporti con il diritto pretorio* (Napoli, Satura, 2024) p. x, 202.

<sup>1</sup> G. PROVERA, *La vindicatio caducorum. Contributo allo studio del processo fiscale romano*, Torino, 1964.

<sup>2</sup> Sino alla trattazione di sintesi: T. SPAGNUOLO VIGORITA, *La giurisdizione fiscale tra Augusto e Adriano*, in *Gli ordinamenti giudiziari di Roma imperiale. Princeps e procedure dalle leggi giulie ad Adriano. Atti del convegno internazionale di diritto romano e del III Premio romanistico «G. Boulvert»*. Copanello 5-8 giugno 1996, a cura di F. Milazzo (1999) 449-484, ora in ID., *Imperium mixtum. Scritti scelti di diritto romano*, con una nota di lettura di F. Grelle, Napoli, 2013, 303-338.

<sup>3</sup> F. ARCARIA, *Senatus censuit. Attività giudiziaria ed attività normativa del senato in età imperiale*, Milano, 1992; ultimamente cfr. per un esauriente *status quaestionis*, ID., *La ‘cognitio senatus’*, in *Franca de Marini Avonzo Signora delle fonti. Atti del Convegno in memoria di Franca de Marini Avonzo* (Genova, Aula Magna

*princeps* e l'impossibilità di qualificarlo giuridicamente, p. 1-11; e 2. Il profilo 'esterno' dei rapporti tra il *fiscus* ed i privati, p. 11-19), viene bipartita nei due aspetti connotati rispettivamente dalla rilevanza esterna del rapporto con il *princeps* e di quello con i privati. Il profilo 'interno' sarebbe impossibile qualificarlo semplicemente patrimonio privato del principe o cassa pubblica a tutti gli effetti, ma in realtà, secondo Arcaria, sulla scia di Spagnuolo Vigorita<sup>4</sup>, dovrebbe essere inteso nel senso di una sorta di *tertium genus*, comunque, non di diritto 'pubblico', ma facente capo al controllo proprio del *princeps* (p. 7-11), come giusta «riprova, dunque, ove ve ne fosse ancora bisogno, dell'impossibilità di applicare le prospettive giuspubblicistiche moderne al mondo romano, alieno dal rigorismo dogmatico e dalle categorie concettuali tipiche del diritto pubblico odierno» (così, correttamente, conclude sul punto l'A., p. 11).

La questione della natura giuridica del *fiscus Caesaris*, sin dall'Ottocento notoriamente campo di veemente disparità di proposte interpretative e non soltanto in dipendenza di un dualismo nominalistico parzialmente irrilevante sul piano giuridico con l'*aerarium*<sup>5</sup>, ma disvelamento della natura ambigua del principato stesso<sup>6</sup>, sfuggirebbe a una schematica contrapposizione tra diritto pubblico e privato, così come il principato stesso – di cui era espressione in quanto entità con una sua configurazione autonoma, amministrata non certo dal senato (come invece rimase l'*aerarium*), bensì dall'apparato imperiale – resta non catalogabile tra i regimi monarchici, né però rientrerebbe tra le mere varie fasi della repubblica. Le giuste conclusioni sul punto tratte da Arcaria avrebbero potuto però essere ampliate dalla considerazione di una fonte che egli, tuttavia,

---

dell'Università. 9 settembre 2022), a cura di G. Viarengo, Torino, 2023, 111-169.

<sup>4</sup> Si v. T. SPAGNUOLO VIGORITA, *La giurisdizione fiscale*, cit. 449-461, ora in ID., *Imperium mixtum*, cit., 303-315 (in antitetica visuale interpretativa nei confronti della ricostruzione estremamente patrimoniale e privatistica di M. ALPERS, *Das nachrepublikanische Finanzsystem. Fiscus und Fiscii in der frühen Kaiserzeit*, Berlin-New York, 1995).

<sup>5</sup> Si v. il saggio ancora prezioso, che attenua di molto la disparità 'costituzionale' di A. GARZETTI, *Aerarium e fiscus sotto Augusto: storia di una questione in parte di nomi*, in *Ath.*, 31, 1953, 298-327, ora in ID., *Scritti di storia repubblicana e augustea*, Roma, 1996, 207-232 con allegato quadro schematico di entrate e uscite del bilancio augusteo.

<sup>6</sup> Cfr. sullo *status quaestionis* recentemente, per tutti, S. GALEOTTI, *Il 'fiscus Caesaris' nella dottrina romanistica del XIX e XX secolo*, in *TSDP.*, 10, 2017, 3-24, e M. MORELLI, *L'efficacia nel tempo delle norme tributarie romane*, in *TSDP.*, 12, 2019, 53-71.

non reputa necessario nemmeno menzionare<sup>7</sup>, cioè il *Sc. de Cn. Pisone patre* che già per l'anno 20 d.C. attesta esplicitamente si andasse verso l'istituzionalizzazione del *fiscus principis nostri*<sup>8</sup>, come ho cercato di dimostrare anni fa in una monografia<sup>9</sup> peraltro in dettaglio recensitami da Arcaria stesso<sup>10</sup>. Ma l'interesse storiografico dell'A. si concentra su un altro problema, di carattere processuale, ed è ben motivato il non dilungarsi su una disputa intorno a una dicotomia tra cassa 'repubblicana' senatoria e tesoreria centrale imperiale, che in certe declinazioni dottrinarie troppo rigide appare nominalistica, laddove la romanistica si è posta ormai in merito nuove domande, specialmente nel novero di studiosi stranieri degli ultimi decenni<sup>11</sup>. L'A. si indirizza verso una prospettiva interpretativa moderna del rapporto, pur in una progressiva azione di esautoramento operato nel corso della 'dinastia' giulio-claudia dalla tesoreria imperiale ai danni della cassa senatoria, concorrenziale tra le due casse (p. 3), e mi appare un inquadramento plausibile ed equilibrato, in linea con le fonti che – come affermava, infatti, Ulpiano – definivano le *res fiscales quasi propriae et privatae principis* (D. 43.8.2.4, su cui p. 6-10 per giungere all'ulteriore configurazione di *patrimonium principis* e di *res privata principis*).

A questo punto, l'A. intende intraprendere la disamina dei rapporti con i privati come vero primo passo, di carattere concettuale, per la definizione della posizione giudiziaria soggettiva del *fiscus*, alla luce degli organi di volta in volta titolari della giurisdizione fiscale nell'esperienza giuridica romana (argomento del par. 3. *Gli organi giurisdicenti preposti alla decisione delle cause fiscali*, p. 19-21). Ciò significa dover

---

<sup>7</sup> Al contrario, v. la discussione minuziosa condotta sul punto da S. GALEOTTI, *Ex fisco principis nostri: l'amministrazione finanziaria del principato da Augusto a Tiberio (note sul Sc. de Cn. Pisone patre)*, in *TSDP.*, 10, 2017, 29-38.

<sup>8</sup> Lin. 54 s.: *sed etiam suo / nomine ex fisco principis nostri dando*, nell'ambito della motivazione della sentenza di condanna di Pisone padre, come prova dell'imputazione del *crimen maiestatis* nella qualità di legato imperiale nella provincia di Siria.

<sup>9</sup> F. MERCOGLIANO, *Pisone e i suoi complici. Ricerche sulla «cognitio senatus»*, Napoli, 2009, 127-135.

<sup>10</sup> In *Iura*, 59, 2011, 353-378.

<sup>11</sup> Emblematica appare, p. es., la trattazione fino all'epoca tardoantica dei responsabili delle casse originate da *aerarium* e *fiscus* rispettivamente, di R. DELMAIRE, *Largesses sacrées et res privata. L'aerarium impérial et son administration du IV<sup>e</sup> au VI<sup>e</sup> siècle*, Rome, 1989, specificamente sulla terminologia delle casse finanziarie, 3-15; un'altra innovativa e accurata ricerca esemplare, che ribalta il punto d'osservazione dalle casse di accumulo delle entrate verso le imposte e le loro basi economico-monetarie è quella di R. WOLTERS, *Nummi Signati. Untersuchungen zur römischen Münzprägung und Geldwirtschaft*, München, 1995, praecipue 174-265.

necessariamente fare i conti e pervenire a risultati scientifici in merito al significato dello *ius fisci* nei riguardi degli altri soggetti dell'ordinamento giuridico romano e così circoscriverne possibili pretese e particolarità nell'età classica, presa specificamente in esame da Arcaria, con una diversità di prospettive rispetto ai tentativi di Puliatti<sup>12</sup>. In particolare, Arcaria vira verso una robusta analisi del pretore fiscale, istituito da Nerva, con esegesi convincenti (svolte nel par. 4. D. 1.2.2.32, D. 40.15.4 e 40.15.1 pr.-2: *il pretore fiscale e la sua competenza*, p. 20-43). Ancor più miratamente, Arcaria s'occupa, poi, del tipo di processo che si svolgeva innanzi al tribunale del *praetor fiscalis* (nel par. 5. *Plin. paneg. 36: svolgimento e natura del processo nel 'tribunal' del pretore fiscale*, p. 44-65). Sul *praetor fiscalis* è come se l'A. avesse incastonato un saggio monografico a sé stante all'interno del suo libro, seppure ipotesi e dubbi, peraltro inevitabili allo stato delle ricerche romanistiche attuali, non manchino. Ora, l'A. passa per lo più a considerare altre vicende, più specificamente procedurali, come quelle concernenti l'*advocatus fisci*, la *restitutio in integrum* e i *recuperatores*. Si sarebbe trattato comunque, secondo l'A., di una *iurisdictio propria* del *praetor fiscalis* e non di una *iurisdictio mandata*, seppure limitata per materia alle *causae liberales* intercorrenti tra il fisco ed i privati e territorialmente circoscritta alla sola capitale, concorrente con la giurisdizione dei *procuratores* in base alla scelta della parte interessata, nelle forme del processo formulare, ma con la nomina per la pronuncia della *sententia* di un collegio di *recuperatores*, anziché dello *iudex unus* (p. 20-65). La dimostrazione dall'A. risulta plausibilmente fondata su una visione generale della politica finanziaria e fiscale di Nerva episodica e accorta, nonché sui brani, rispettivamente di Pomponio, Callistrato e Marciano, in D. 1.2.2.32; 40.15.4; 40.15.1 pr.-2; *Plin. paneg. 36* – ove il celeberrimo passo *eodem foro utuntur principatus et libertas* (su cui cfr. p. 57-61<sup>13</sup>) – e risulta altresì svolta riprendendo suoi spunti di ricerca risalenti oramai

---

<sup>12</sup> S. PULIATTI, *Il «de iure fisci» di Callistrato e il processo fiscale in età severiana*, Milano, 1992, su cui cfr. una mia 'lettura' dell'epoca: F. MERCOGLIANO, *Per un «diritto tributario» in età severiana?*, in *Labeo*, 40, 1994, 383-392; nonché, V. MAROTTA, *I giuristi romani come «intellettuali»: la cultura di Callistrato*, in *Ostraka*, 1, 1992, 287-293, da una prospettiva calata nel pensiero giuridico e non rivolto alla materia fiscale, pur sempre sentita dai contribuenti; infine, ora v. S. PULIATTI, *Callistratus. Opera*, Roma-Bristol, 2020, 155-178 con introduzione e *fragmenta* e 299-400 con il commento ai testi del *De iure fisci et populi libri IV*.

<sup>13</sup> Con rilevamenti suggestivi di carattere archeologico-topografico relativi all'*Atrium libertatis*, *ivi*, 59-60.

a circa un quarto di secolo fa<sup>14</sup>. L'opinione appare pressoché originale, divergendo alla fine pure da quella di Tullio Spagnuolo Vigorita, che propendeva per una competenza relativa ai processi delatori (p. 54-56<sup>15</sup>).

Scrupolosa attenzione viene rivolta a un'epigrafe andalusa<sup>16</sup> concernente la città di Italica (esaminata nel par. 6. *Un'epigrafe spagnola controversa*, p. 65-88) sia pure per ribadire come si possa «escludere l'iscrizione ora esaminata dal novero delle fonti utilizzabili al fine di indagare, ricostruire e delineare l'*officium* del pretore fiscale» (p. 88), poiché l'epigrafe sembra riferirsi, invece, all'istituto dell'*operis novi nuntiatio*, anziché a *nuntiationes* fiscali secondo la lettura mommseniana (p. 69-78<sup>17</sup>). Il giusto valore andrebbe restituito, invece, a quanto dice un brano callistrateo, che intreccia il ruolo giudiziale dell'*advocatus fisci* con lo strumento ausiliario pretorio della *restitutio in integrum* (oggetto del par. 7. *D. 49.14.3.9: le causae liberales intercorrenti tra il fiscus ed i privati, l'advocatus fisci, la restitutio in integrum ed il iudicium dari*, p. 88-95), per trarre, di seguito a una analisi testuale complessa e piuttosto difficile, una personale conclusione, che si discosta da altre precedenti opinioni sul ruolo dell'*advocatus fisci* inteso quale difensore degli interessi del *fiscus* e non come rappresentante processuale del *fiscus*, fra le altre, qual era quella di Tullio Spagnuolo Vigorita<sup>18</sup>. L'A. valorizza, invece, la considerazione della Lambrini<sup>19</sup>, in *D. 49.14.3.9*, circa l'espressione '*iudicium dari*' come «sicuro indizio della presenza di un processo formulare». Interpretazione questa della Lambrini che l'A. acquisisce come maggiormente funzionale al più ampio itinerario argomentativo, nel senso che «proprio nella misura in cui

<sup>14</sup> F. ARCARIA, *A proposito del pretore fiscale*, in *Labeo*, 46, 2000, 10-39.

<sup>15</sup> V. p. 54 nt. 141 per precise indicazioni bibliografiche delle affermazioni sulla competenza del pretore fiscale ristretta soltanto ai processi delatori, a partire da T. SPAGNUOLO VIGORITA, *Exsecranda pernicios. Delatori e fisco nell'età di Costantino*, Napoli, 1984, rist. 1993, 204-205, che ricorda anche la lode rivolta, nello stesso senso, a Nerva stesso per aver ricongiunto *res olim dissociabiles ... principatum ac libertatem* (Tac. agr. 3.1) secondo la linea nel medesimo passo esposta con la definizione della *felicitas temporum* e che *tardiora sunt remedia quam mala*, su cui da ultimo cfr. J. PETERSEN, *Recht bei Tacitus*, Berlin-Boston, 2019, 85-88.

<sup>16</sup> In *Ephemeris Epigraphica* II (1865) [= Bruns I .83 = CIL. Suppl. II. 5368].

<sup>17</sup> L'A. pare propendere invece per l'interpretazione del curatore, Berlanga, dell'*editio princeps* (Malaga 1873), riedita più di recente da González Fernández, cit. a p. 66 nt. 176.

<sup>18</sup> T. SPAGNUOLO VIGORITA, «*Praesente fisci patrono*», in *Sodalitas. Scritti in onore di Antonio Guarino*, III, Napoli, 1985, 1119-1130, ora in ID., *Imperium mixtum*, cit., 39-50, opinione ribadita riassuntivamente in ID., «*Imperium mixtum*». *Ulpiano, Alessandro e la giurisdizione procuratoria*, in *Index*, 18 (1990) 130-131 nt. 4, ora in ID., *Imperium mixtum*, cit., 154-155 nt. 4.

concerne un processo di libertà tra il fisco ed un privato, il testo di Callistrato costituisce così una ulteriore riprova dell'ipotesi, avanzata sulla scorta dei già esaminati D. 1.2.2.32, 40.15.4 e 40.15.1 pr.-2 e Plin. *paneg.* 36, secondo la quale la competenza del pretore fiscale sarebbe stata limitata alle sole *causae liberales* intercorrenti tra il *fiscus* ed i privati» (p. 95). In verità, trarre deduzioni univoche davvero appare arduo, se si pensa che dall'esame congiunto del passo callistrateo in D. 49.14.3.9 e del frammento ulpiano in D. 49.14.7 - subito dopo, come si vede, analizzato dall'A. - la Lambrini che l'A. ha menzionata a sostegno della sua ipotesi, propendeva per una competenza riservata al pretore fiscale per processi delatori, nei quali difatti l'*advocatus fisci* fungesse da ausilio 'tecnico'<sup>20</sup>, ovvero sia una sorta di consulente legale degli affari del *fiscus*. Quindi, ritorna più ampiamente all'ipotesi dei processi delatori e non formulari.

L'A., dunque, procede poi, peraltro con cautela, alla rassegna del problema, che resta per lo più non ancora pienamente risolto, circa l'obbligatoria presenza disposta da Marco Aurelio dell'*advocatus fisci* nelle controversie tra *fiscus* e privati in materia di *status libertatis*, nonché alla possibilità che ne scaturisse una *restitutio in integrum* cognitoria (nel par. 8. D. 49.14.7: *la restitutio in integrum cognitoria nei processi di libertà tra il fisco ed i privati*, p. 96-103). L'A. con lealtà scientifica significativamente conclude più in generale, in merito alla carenza di fonti che non permettono ulteriori conclusioni: «dall'esame delle fonti a nostra disposizione si è potuto quindi constatare che la riforma di Nerva non fu certamente eversiva del preesistente stato della giurisdizione fiscale romana: limitata com'era ai soli processi di libertà ed al solo territorio di Roma, il pretore fiscale ebbe infatti una competenza per materia e per territorio assai circoscritta e, per di più, concorrente con quella dei *procuratores*. Al contrario, particolare rilievo deve essere attribuito alla circostanza che il processo che si svolgeva davanti al tribunale di questo pretore speciale fosse quello formulare e che il giudizio fosse rimesso ai *recuperatores* ... Peraltro, stante la indubbia scarsità delle informazioni presenti nelle fonti esaminate, nulla di sicuro può dirsi circa altri rilevanti aspetti che avrebbero permesso di potere

---

<sup>19</sup> P. LAMBRINI, *In tema di advocatus fisci*, in *SDHI.*, 59, 1993, 325-336, *maxime* 328.

<sup>20</sup> P. LAMBRINI, *In tema di advocatus fisci*, cit. 327-330 e 335-336, discostandosi anche dal suo maestro, A. BURDESE, *Sull'origine dell'«advocatus fisci»*, in *Studi in memoria di Enrico Guicciardi*, Padova, 1975, 81-102.

meglio configurare e lumeggiare il tribunale del pretore fiscale ed il suo funzionamento ... Così ignote sono le cause che portarono, in età postadrianea, alla sua scomparsa ed al probabile trasferimento delle sue funzioni ai *praefecti aerarii Saturni*» (p. 96-98).

La trattazione nel libro riprende poi un taglio più assertivo, sulla base di un'esegesi attenta di un passo di Marcello in cui si menziona una 'famosa' sentenza<sup>21</sup> del 166 d.C., resa ancora dall'imperatore Marco Aurelio e in presenza dell'*advocatus fisci* (esaminata nel par. 9. D. 28.4.3: *un famoso decretum di Marco Aurelio tra ius civile, ius novum e ius fisci*, p. 103-122), che inaspettatamente favorisce i privati in materia testamentaria per un caso di cancellazione soltanto del nome degli eredi, ma non dei legatari che potevano così non vedersi invalidate pure le disposizioni a loro favore, con una *humanior interpretatio* contenuta nel *decretum* dell'imperatore 'filosofo', fondata su considerazioni ispirate all'*aequitas*, rispetto alle pretese avanzate dal *fiscus*, già in sede giudiziaria di prima istanza (p. 108 e nt. 275). Nell'importante frammento di Marcello si ritrova la sequenza delle fasi della lite (grazie probabilmente al processo verbale da attribuirsi all'attività di Marcello stesso, componente del *consilium* di Marco Aurelio, p. 109 nt. 279) a partire dalla questione portata al tribunale imperiale, nonché dalla menzione delle parti con i loro avvocati e dell'*advocatus fisci*, poi v'è la discussione avvenuta e, infine, l'emanazione della decisione imperiale, fasi tutte ben esaminate dall'A. (p. 109-122). Tutto ciò culmina in un riadattamento del rigoroso principio dello *ius civile* secondo cui ' *Non potest ullum testamentum valere, quod heredem non habet*' (p. 110-120), dato che può essere considerata valida la parte del testamento contenente legati e manomissioni anche se il testore abbia cancellato i nomi degli eredi istituiti, ma esclusivamente di questi ultimi e non abbia cancellato invece i nomi dei legatari e degli schiavi liberati. L'A. spiega in maniera chiara ed efficace le ragioni del convincimento maturato come fondamento della *benignior* sentenza di Marco Aurelio, con una logica lineare riguardo lo *ius novum* che si riscontra nella rilevante decisione imperiale (e su cui l'A. pare impennare uno squarcio significativo del suo lavoro monografico, su cui vale la pena anche in sede di questa recensione soffermarsi un attimo ancora, p. 117): «ora, per risolvere il dubbio e risolvere

---

<sup>21</sup> La vasta bibliografia cit. dall'A. intorno a D. 28.4.3, su cui poi basa un'articolata discussione,

la disputa sulla sorte dei legati Marco Aurelio imposta la questione sul rispetto dell'effettiva volontà del testatore<sup>22</sup>, il quale, secondo l'imperatore, mediante la cancellazione dei nomi degli eredi, avrebbe inteso annullare l'intero testamento: '*Videtur tibi voluisse testamentum valere, qui nomina heredum induxit*'. Ma l'avvocato dei legatari obietta sottilmente che occorre scendere più a fondo nella ricerca di questa reale volontà, dal momento che il testatore ha cancellato 'soltanto' ('*tantum*') i nomi degli eredi ('*Nomina heredum tantum induxit*'), lasciando così intendere di voler mantenere intatte le disposizioni relative ai legati, sicché bisogna concludere che solo gli eredi devono essere respinti e, al contrario, i legatari devono conservare le loro pretese ...»; perciò (p. 118-119): «l'affermazione dell'*advocatus fisci* che un testamento privo dell'*institutio heredis* non possa essere valido appare agli occhi dell'interprete come l'espressione di una precisa tattica difensiva fondata su una 'argomentazione sofisticata', che viene confutata facilmente ancora dall'avvocato dei legatari ..., il che equivale a 'criticare il contraddittorio orientamento precedentemente espresso da Marco Aurelio: se dai peso alla volontà negativa del testatore manifestata attraverso la *inductio heredum*, devi dar peso anche alla volontà positiva, diciamo conservativa, del testatore, manifestata attraverso la non cancellatura dei legati<sup>23</sup>». L'esito testimonia che dal diritto fiscale scaturiva una sorta di laboratorio straordinario di diritto processuale con effetti ovviamente sul piano pure del diritto sostanziale, dato che, come conclude su questo punto estremamente avvincente l'A. (p. 121-122): «Marco Aurelio detta dunque la soluzione normativa e rimette il giudizio ai giudici fiscali per l'accertamento dei fatti specifici in discussione nei quali è coinvolto il *fiscus*, in primo luogo quello relativo alle cancellazioni operate dal testatore ... ed il compito di intentare questo successivo giudizio - di competenza dei *praefecti aerarii* - è affidato da Marco Aurelio, come si evince appunto dalla frase da lui pronunciata, agli

---

prende per metà o quasi le p. 104-105.

<sup>22</sup> Uno dei rarissimi errori di stampa (un'inezia a p. 168 ult. rig. e un'altra a p. 178 riga 13), che nell'attenta stesura del libro mi sia capitato di trovare.

<sup>23</sup> Convincente cit. di C. SANFILIPPO, *Potere del 'princeps' e diritto testamentario*, in *Diritto e potere nella storia europea. Quarto Congresso Internazionale della Società Italiana di Storia del Diritto. Atti in onore di Bruno Paradisi*, I, Firenze, 1982, 101.



*advocati fisci*<sup>24</sup>.

L'A. osserva puntualmente, passando all'intreccio stavolta dello *ius fiscale* non con lo *ius novum* e lo *ius civile* bensì con lo *ius honorarium* all'interno di quel 'sistema' romano di singoli strati normativi tra di loro utilmente diversificati e non in sterile contraddizione, «che, all'interno del *ius fisci*, trovavano non di rado applicazione norme di diritto pretorio, sicché può legittimamente pensarsi che il diritto applicato dal pretore fiscale fosse appunto il *ius honorarium*» (p. 122-123). Dunque, deduce ragionevolmente da tre testimonianze in materia (passate in rassegna nel par. 10. *D. 20.4.8 e 47.9.3.8 e C. 2.36.1: ius honorarium e ius fisci*, p. 122-130), l'applicazione dello *ius honorarium* in materia di *ius fisci*, in particolare dal frammento ulpiano in *D. 47.9.3.8*, che proviene dal cinquantaseiesimo dei suoi libri *ad edictum*. In quest'ultimo passo, nella sua seconda parte, il giurista originario di Tiro ricorda un senatoconsulto emblematico, che (p. 126) «stabilì che coloro i quali avessero sottratto qualche cosa in un naufragio, od avessero 'dolo malo' ricavato da esso un lucro, dovessero al fisco la medesima somma alla quale sarebbero stati condannati in forza dell'editto del pretore: siamo quindi in presenza di un significativo esempio di applicazione di norme di *ius honorarium* nella materia del *ius fisci*». Poi, dai brani di *Tac. ann.* 13.51.1 e 13.50, per giudizi nati da casi di esazione delle imposte da parte dei pubblicani, l'A. ricava un correlato rilievo, concludendo in

---

<sup>24</sup> Sicché «non si può negare che quest'invito a rivolgersi ai giudici competenti per la questione concreta appaia indicativo di un potere di legittimazione all'esercizio dell'azione» continua la persuasiva cit. di P. LAMBRINI, *In tema di 'advocatus fisci'*, cit., 335, rintracciando acutamente la problematica storica del divieto costantiniano della delazione fiscale in materia (oggetto dello studio, che mi piace ricordare per l'ennesima volta, di T. SPAGNUOLO VIGORITA, *Exsecranda pernicies*, cit., 3-87, sul riferimento agli *advocati fisci* per l'iniziativa nei processi fiscali già precedentemente al divieto del meccanismo perverso della delazione fiscale affidata a privati stimolati da premi tratti dal patrimonio dell'accusato, 71-73); l'opinione della Lambrini è richiamata dall'A., p. 122 nt. 311: «secondo la quale, inteso in tale maniera, *D. 28.4.3* testimonia che già all'epoca di Marco Aurelio fosse talora attribuita all'*advocatus fisci* la legittimazione ad agire autonomamente, anche senza l'iniziativa di un *delator*, potendo così ravvisarsi in tale frammento il precedente logico e naturale della riforma operata più tardi da Costantino, che affidò l'iniziativa del processo fiscale unicamente all'*advocatus fisci*, in conseguenza del divieto di *delatio*». Dopo il divieto, assumevano in sostituzione l'iniziativa di instaurare un processo fiscale dinanzi alla *cognitio* del tribunale speciale del *praefectus praetorio* i *petitores* fiscali che a loro volta vennero aboliti nel 444 da Teodosio II, sui quali mi permetto di rinviare a F. MERCOGLIANO, *Die petitores in der Fiskalgesetzgebung. Ein Überblick*, in *Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte. Romanistische Abteilung*, 111, 1994, 449-457; cfr., poi, ID., *La petitio fiscale nell'organizzazione finanziaria da Costantino a Teodosio II*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana. XII Convegno internazionale*, Napoli, 1998, 385-393.

argomento (p. 129-130): «poiché nei giudizi *de publicanis* era sicura la prassi di nominare *recuperatores*, i *recuperatores*, stante proprio la loro funzione genericamente ‘recuperatoria’, potevano benissimo essere nominati dal *praetor*, giudicante *extra ordinem* nelle controversie erariali, al fine appunto di accertare e quantificare le indebite esazioni dei pubblicani».

L’A. dichiara tuttavia che le fonti sono poi mute circa l’organo competente a decidere gli appelli proposti avverso le sentenze dei *recuperatores* nominati dal pretore fiscale, al termine di sempre ben articolate esegesi (svolte nel par. 11. *Svet. Nero 17 e Cl. 4.31.1: i recuperatores fiscali, l’appello al senato e la ‘compensatio in causa fiscali’*, p. 130-150); in fin dei conti, l’A. propende per il senato, sulla scorta soprattutto di *Svet. Nero 17* (spec. p. 130-138), passo dall’A. preso in esame nella sua opera prima a proposito del pieno e completo affermarsi della competenza senatoria, delegata da Nerone, come giudice d’appello in via esclusiva per tutti i giudizi d’appello in materia erariale<sup>25</sup>.

L’idea di fondo che i processi fiscali avessero avuto origine e si fossero mantenuti saldamente dentro la procedura formulare viene svolta in dettaglio, altresì, pure quando l’A. perviene all’argomento specifico delle transazioni alimentari: non intende tuttavia rivolgersi ora a un risvolto di casistica spicciola nell’ambito del contenzioso con il *fiscus*, bensì ricercare ulteriori argomenti a sostegno della sua tesi. Le transazioni alimentari vengono esaminate alla luce di due paragrafi di un lunghissimo frammento ulpiano, tratto dal quinto libro del *De omnibus tribunalibus* e inserito come parte preponderante nel tit. 2.15 dei *Digesta* denominato *De transactionibus*<sup>26</sup> (analizzati nel par. 12. *D. 2.15.8.18-19*:

<sup>25</sup> Su *Svet. Nero 17* v. F. ARCARIA, *Senatus censuit*, cit., 84-94; poi, sui frammenti di Mauriciano (Iun. Maur. 3 *ad legem Iuliam et Papiam* D. 49.14.15 pr. e 3-5), attestanti che il senato fosse giudice d’appello avverso le sentenze dei giudici erariali, cfr. *ibid.*, 170-178; e su *Cl. 4.31.1*, cfr. *ibid.*, 180-183, che l’A. riesamina (p. 139-148) per mostrare che dal rescritto di Caracalla emerge il principio innovativo e ‘liberale’ che la compensazione, per evitare probabilmente eccezioni dilatorie o che generassero confusione contabile e gestionale tra varie *stationes* (nel senso che giustamente precisa l’A., p.140 nt. 349, di «uffici territoriali diversi appartenenti alla stessa amministrazione finanziaria»), non potesse «essere eccepita dal debitore al fisco laddove egli vantasse un credito verso una *statio* diversa da quella di cui era debitore ... sicché la compensazione poteva farsi valere solamente presso la *statio* che era al contempo debitrice e creditrice del privato» (p. 140-142).

<sup>26</sup> Cfr. P. PASQUINO, *Sed voluntariam. Ricerche in tema di iurisdictio*, Napoli, 2020, 247-249: «In particolare, nell’incipit del *principium* il giurista di Tiro riferisce la ragione per la quale Marco Aurelio ritenne di stabilire, mediante un’*oratio in senatu recitata*, che la *transactio alimentorum* potesse considerarsi ‘*rata*’ soltanto se avesse ricevuto l’avallo del pretore ... Si trattava, cioè, di proteggere quegli alimentandi che,

la *iurisdictio* del pretore come paradigma della giurisdizione dei procuratores Caesaris e dei praefecti aerarii sulle transazioni alimentari fiscali, p. 150-167), che dimostrerebbero l'imprescindibilità, al tempo ancora di Caracalla, del pretore urbano, nonché della sua *causae cognitio* (p. 151-152). L'A. stesso rimanda in argomento a dimostrazioni già svolte in suoi studi appena precedenti<sup>27</sup> e sottolinea ancora come «Ulpiano, in D. 2.15.8, si riferisse alla *iurisdictio* del *praetor urbanus* come paradigma delle funzioni di altri magistrati e funzionari, quali, appunto, il *praeses provinciae*, il *procurator Caesaris* ed i *praefecti aerarii*, presso i quali potevano pure essere concluse transazioni alimentari» (p. 154-155). Insomma, sotto un altro profilo, per dir così di 'macrostoria', si staglia all'orizzonte una temperie, comunque sul piano politico-costituzionale oramai non più quella della *res publica*, ma intrisa ancora della dialettica, anche con riflessi in sede processuale, tra la burocrazia equestre saldamente ancorata al nuovo credo ideologico e operativo dell'imperatore di turno, da un lato, e i magistrati giurisdicenti di stampo repubblicano, dall'altro. Nota l'A. (p. 166), infatti, come «la concorrenza tra funzionari imperiali di rango equestre e magistrati o funzionari senatorii di stampo latamente 'repubblicano' fosse un tratto caratteristico della giurisdizione fiscale nel Principato». Tutta la storia della giurisdizione fiscale, in realtà, è dipesa dal clima politico imperiale<sup>28</sup> e ancora una volta

---

allettati dalla prospettiva di ricevere subito una somma di danaro, potevano facilmente addivenire a transazioni con cui rinunciavano alle rate alimentari ancora da scadere, per giunta per un prezzo non sempre adeguato; laddove l'onere, con un pagamento *una tantum*, si sarebbe liberato dall'obbligo di prestazioni periodiche, magari di lunga durata»; nello stesso senso l'A. a p. 159.

<sup>27</sup> Si v. cit. a p. 152 nt. 369: F. ARCARIA, *D. 2.15.8: le transazioni alimentari, l'oratio Marci e la causae cognitio del praetor urbanus*, in *Legal Roots*, 10, 2021, 61-126, e ID., *Praetor vel praeses. I libri de omnibus tribunalibus di Ulpiano*, Napoli, 2022, 176-234.

<sup>28</sup> Peraltro, una sorta, per così dire, di 'zona grigia' sul piano concettuale tra amministrazione e giurisdizione in materia tributaria sussisteva necessariamente e dava adito a scelte di politica del diritto imperiale dei principi stessi, sin dalla dinastia dei Giulio-Claudi; l'antagonismo tra funzionari imperiali appartenenti alla burocrazia equestre e magistrati di formazione e rango senatorio non poteva d'altronde che evocare in una comunità qual era quella romana, pure al momento del contenzioso con il *fiscus*, di contro alla 'misteriosa' *cognitio extra ordinem*, il processo *per formulas* come emblematico della *libera res publica*, in cui infiniti adattamenti formulari avevano garantito tutela giudiziaria alle esigenze emergenti (per il caso esemplare della  *fictio iuris*, mi sia permesso rinviare a F. MERCOGLIANO, *Actiones ficticiae. Tipologie e datazione*, Napoli, 2001). Insomma, il *fiscus Caesaris* s'era affiancato all'*aerarium populi romani* come riflesso del fenomeno consistente nell'epocale passaggio dalla repubblica al principato e della cesura sotto l'aspetto costituzionale, come nessuno ignora; ma non così avvenne per l'aspetto processuale; fu difatti unitario il periodo «sotto il profilo socio-economico e dell'ordinamento privatistico – che va dall'inizio del III sec. a.C. alla fine del III d.C.» (così la giusta sottolineatura 'monoperiodizzante' di M. TALAMANCA, *Istituzioni di*

concordo con l'A. su un punto che induce a ricordare conclusioni dal mio maestro maturate sino a quasi un quarto di secolo fa, dopo una vita dedicata a indagare tematiche connesse alle ripercussioni in campo fiscale della dialettica di età imperiale tra burocrazia equestre e aristocrazia senatoria<sup>29</sup>.

Allo scopo di dimostrare quanto, almeno sino a Severo Alessandro, la giurisdizione di matrice repubblicana fosse pervasiva nelle controversie private, anche fiscali (p. 167), l'A. passa dunque all'analisi di una costituzione imperiale (trattata nel par. 13. C. 2.36.2: *la giurisdizione congiunta del praeses provinciae e del procurator fisci nella concessione della restitutio in integrum adversus fiscum*, p. 167-177), che, nell'anno 226, individua quale fosse l'autorità competente a concedere la *restitutio in integrum*, dunque «un tipico strumento pretorio»<sup>30</sup>, dunque, sia contro i privati che avverso il fisco. Il rescritto in CI. 2.36.2 indirizzato ad Antioco e ai suoi fratelli<sup>31</sup>, prevede appunto una giurisdizione congiunta del governatore provinciale e del procuratore (della quale sussistono precedenti sin da Traiano, cfr. D. 50.138.1 in materia di immunità a coloni di fondi fiscali, su cui v. la mirata discussione dell'A. a p. 169-172). Il rescritto stesso «stabilì che tale rimedio, se invocato contro i privati, doveva essere concesso dal *praeses provinciae*, e se invece contro il *fiscus*, dal *procurator* insieme al governatore, alla presenza dell'*advocatus fisci*» (p. 168) e «proprio laddove ci rende noto che anche i *procuratores fisci* potessero concedere *restitutiones in integrum*, sembra allora avvalorare le conclusioni alle quali si è giunti alla fine del paragrafo precedente, cioè che le attribuzioni giudiziarie dei *procuratores Caesaris* si

---

*diritto romano*, Milano, 1990, 11).

<sup>29</sup> La chiusa di T. SPAGNUOLO VIGORITA, *La giurisdizione fiscale* (1999), cit. 484, ora in ID., *Imperium mixtum*, cit., 338, va qui ricordata espressamente, per la singolare attinenza con il volume che qui sto recensendo: «Per buona parte del principato, tratto caratteristico della giurisdizione fiscale sembra essere la concorrenza tra procuratori imperiali di rango equestre (o anche liberti) e magistrati (o quasi) senatorii di tipo più o meno vagamente repubblicano. Per questi, tuttavia, la possibilità di un effettivo esercizio di tali poteri dipese soprattutto dal clima politico: e non secondo un percorso rettilineo...».

<sup>30</sup> Lo pone giustamente in risalto l'A., p. 173: «Ma quel che qui più ci interessa è il fatto che il *procurator*, seppure di concerto, con il *praeses provinciae*, fosse competente a concedere un tipico strumento pretorio, quale appunto la *restitutio in integrum*».

<sup>31</sup> Oggetto di un'esegesi di rara efficacia nella cornice di un inquadramento della *restitutio in integrum* all'interno della categoria degli atti *magis imperii quam iurisdictionis*, ad opera di T. SPAGNUOLO VIGORITA, «*Imperium mixtum*». Ulpiano, *Alessandro e la giurisdizione procuratoria*, cit., 113-166, ora in ID., *Imperium mixtum*, cit., 137-190; ritornato sull'argomento che già aveva affrontato in ID., «*Praesente fisci patrono*», cit., 1128-1130, *contra* l'esclusione ipotizzata all'inverso dal compianto P. CERAMI, *In integrum restitutio adversus fiscum*,

modellassero su quelle pretorie» (p.175-176), dunque con la riconduzione alla categoria degli *atti magis imperii quam iurisdictionis*<sup>32</sup>.

Un frammento di Callistrato sulla vendita, a norma di editto perpetuo e di contro all'opinione della pertinenza al fisco di Labeone, di beni non profittevoli per il fisco stesso, al fine di evitare a quest'ultimo eredità passive (esaminato nel par. 14. D. 49.14.1.: *l'edictum perpetuum, il ius fisci e la giurisdizione fiscale*, p. 177-184) conclude coerentemente l'analisi complessiva, svolta per avvalorare le conclusioni finali che emergevano, difatti, dall'esegesi della costituzione imperiale del 226 di Severo Alessandro, in CI. 2.36.2, nel senso di riannodare un filo conduttore generale. Filo conduttore da ravvisare nel tentativo compiuto dai vari principi da Augusto in poi «di ricondurre nell'ambito del *ius fisci* non solo nuovi organi, come i *procuratores*, ma anche, e soprattutto, il pretore fiscale, la *iurisdictionis* del quale si rifaceva apertamente a quella del pretore dell'*ordo*, con cui condivideva il fatto di non essere, a differenza dei *procuratores fisci*, formalmente legato al *princeps* da un vincolo gerarchico e, ancora, la circostanza di essere, per ceto di provenienza, mentalità e formazione culturale, più portato ad adottare nel suo tribunale una prassi più libera e, probabilmente, anche difforme dall'indirizzo politico-fiscale imperiale» (p. 178). Perciò, quella sorta di 'codice aperto'<sup>33</sup>, qual era l'editto, costituì l'indubbia fonte di riferimento per le parti e per gli organi giudicanti, dato che «nonostante il dilagare della *cognitio extra ordinem* anche in campo fiscale avesse naturalmente fatto passare in secondo piano le forme degli istituti pretori, questi ultimi non videro tuttavia diminuito il loro valore materiale» (p. 183).

Chiudono il volume due utili indici: degli Autori (p. 185-195) e delle fonti (p. 197-202), che fanno apprezzare definitivamente l'ingente ricchezza bibliografica e

---

in AUPA. 39, 1987, 23.

<sup>32</sup> In linea con la proposta interpretativa di T. Spagnuolo Vigorita, ma con l'ulteriore osservazione finalistica e di economia procedurale che quello: «della *restitutio in integrum* è uno dei campi in cui è più facile osservare la portata del diritto pretorio, veicolato da quello imperiale, nell'ambito della giurisdizione fiscale, all'interno della quale, più di altri possibili rimedi pretori, la *restitutio in integrum* cognitoria si appalesava come un provvedimento più agile e più vantaggioso sotto vari aspetti per i richiedenti» (p. 176-177).

<sup>33</sup> L'espressione suggestiva risale a F. SERRAO, *Dalle XII tavole all'editto del pretore*, in *La certezza del diritto nell'esperienza giuridica romana. Atti del Covegno Pavia 26-27 aprile 1985*, a cura di M. Sargenti e G. Luraschi, Padova, 1987, 73.

documentale messa a frutto dall'A. su un tema impegnativo e trattato con un taglio talvolta innovativo, che si ritrova principalmente nell'aver interconnesso diritto onorario e diritto fiscale romano in generale, ma pure, in particolare, nelle osservazioni sulla specifica competenza giurisdizionale in materia di *causae liberales* del pretore fiscale istituito da Nerva.

In generale, l'A. pone ragionevolmente in risalto l'aspetto decisivo della parità tra le parti in causa, che veniva espressa dalla forma e dalle modalità della giurisdizione propria della procedura formulare (di carattere bilaterale e imparziale), caratterizzate in maniera più equilibrata che nei tribunali dei procuratori imperiali (di tipo unilaterale e inquisitorio)<sup>34</sup>. L'idea di fondo dell'A., che i processi fiscali avessero trovato la loro origine e si fossero mantenuti saldamente dentro la procedura formulare, mi pare in particolare persuasiva e, per quel che può valere, anche la mia opinione va in tal senso, soprattutto alla luce di una riflessione che ho maturato da tempo<sup>35</sup>, a proposito della sostanziale e caratterizzante persistenza di Roma come comunità cittadina, almeno fino all'età tardoimperiale<sup>36</sup>. Una comunità di cittadini, dunque, che assimila gli stranieri sul piano giuridico e anche processuale, senza snaturare la sostanza dello *ius civile* ma ampliandolo accortamente grazie allo *ius honorarium* e allo *ius gentium*. Una città, insomma, qual era Roma, sin dalle sue origini<sup>37</sup> appunto aperta, fluida e dinamica sul piano giuridico, pur quando fu articolata in un impero<sup>38</sup>, fino alla tarda repubblica; essa, pertanto, si rifaceva in maniera collaudata e funzionale all'organizzazione cittadina in cui

<sup>34</sup> Così, espressamente l'A., p. 62.

<sup>35</sup> Mi sia permesso il rinvio a F. MERCOGLIANO, *Hostes novi cives. Diritti degli stranieri immigrati in Roma antica*<sup>2</sup>, Napoli, 2020, 23-28, 70-73, 79-83 e *passim*.

<sup>36</sup> Nel tardoantico il fisco e il tribunale, invece, divennero i soli segni visibili oppressivi del potere centrale (cfr., per qualche mio cenno, F. MERCOGLIANO, *Immagini tardoantiche del fisco negli Hermeneumata di Sponheim*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana. XIII Convegno internazionale*, Napoli, 2001, 333-338) nello 'stato coercitivo' tardoantico, su cui si v., per tutti, H.J. HORSTKOTTE, *Die 'Steuerhaftung' im spätromischen 'Zwangstaat'*, 2., erg. Aufl., Frankfurt am Main, 1988, 82-116 sull'esecuzione coatta per responsabilità fiscale in materia di debiti d'imposta di competenza del governatore provinciale dal IV sec.

<sup>37</sup> Anzi, forse già «città-stato», almeno secondo la ricostruzione recente di U. VINCENTI, *A proposito della città-stato nella Roma primitiva*, in U. VINCENTI - G. ZANON, *Ipotesi sulla prima Roma*, Napoli, 2023, 15-26.

<sup>38</sup> Riferimento obbligato resta per me T. SPAGNUOLO VIGORITA, *Città e impero. Un seminario sul pluralismo cittadino nell'impero romano*, Napoli, 1996, spec. sull'attrazione per i modelli romani in ambito giurisdizionale, 118, 127-128 e 139-145.

il processo per i *cives* aveva mutuato da quello per i *peregrini* (in altri termini, dalla *iurisdictio peregrina* esercitata nel tribunale ancora unico del pretore urbano<sup>39</sup>) le forme procedurali, anche nell'adozione delle modalità del processo per la giurisdizione fiscale. Infatti, strutturalmente – anche all'apogeo del suo impero – Roma rimase sempre una città, una *libera res publica* composta da una comunità di cittadini per cui sarebbe stata incompatibile perfino un'imposta regolare qual era il *tributum*<sup>40</sup>.

Camerino, febbraio 2024.

---

<sup>39</sup> Analisi esemplare della fenomenologia degli *iudicia honoraria* nell'ambito della *iurisdictio urbana* e l'estensione ai *cives* del processo formulare, in M. TALAMANCA, s.v. *Processo civile (diritto romano)*, in ED. 36, Milano, 1987, 24-34; uno squarcio interessante si ritrova di recente in F. ARCARIA., *Perché si diventa Romani*, cit. 60-62, che ripropone le tesi di Nicosia a proposito dell'autonomizzazione, per converso, della *iurisdictio peregrinae* solo in prosieguo di tempo dopo un'iniziale non categorica ripartizione di competenza tra i due pretori, quello urbano e quello poi definito peregrino.

<sup>40</sup> Si v., appunto in tal senso e in riferimento all'esperienza fiscale romana come riflesso di un imperialismo per converso essenzialmente 'politico', comunque bisognoso di consenso persino dai sottomessi, di recente C. SORACI, *Compte rendu* di J. FRANCE, *Tribut. Une histoire fiscale de la conquête romaine* (Paris 2021), in *Latomus* 82, fasc. 3, 2023, 621-623; per un inquadramento complessivo sintetico del problema mi sia consentito rinviare a T. SPAGNUOLO VIGORITA – F. MERCOGLIANO, s.v. *Tributi (diritto romano)*, in ED. 45, Milano, 1992, 85-105.